



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Liberati - Presidente -

Vittorio Pazienza

Stefano Corbetta

Lorenzo Antonio Bucca

Giuseppe Noviello - Relatore -

Sent. n.1186/26

sez.

UP- 30/06/2026

R.G.N. 17139/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

[REDACTED]

avverso la sentenza della Corte di appello sezione distaccata di Bolzano – Corte di appello di Trento - del 11/12/2025;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;

udito il difensore avv.to [REDACTED] per [REDACTED] [REDACTED] anche quale sostituto processuale dell'avv.to [REDACTED] [REDACTED] per [REDACTED] che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello sez. distaccata di Bolzano confermava la sentenza del tribunale di Bolzano che condannava, tra gli altri, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] rispettivamente in ordine al reato ex art. 2 del Dlgs 74/2000 e di cui all'art. 8 del Dlgs. 74/2000. Peraltro con la medesima



sentenza sono stati condannati altri coimputati sempre, rispettivamente, in relazione ai reati ex artt. 2 o 8 già citati.

2. Avverso la sentenza suindicata, propongono ricorso per cassazione [REDACTED] e [REDACTED] mediante il rispettivo difensore, deducendo entrambi cinque motivi di impugnazione.

3. [REDACTED] con il primo motivo rappresenta la violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 ed il vizio della motivazione della sentenza, che avrebbe confermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di indizi non certi, muovendo dal presupposto, ritenuto errato, secondo il quale la procura avrebbe provato la falsità delle fatture.

In mancanza di un accertamento grafologico, tra l'altro, mancherebbe la prova dell'identità della scrittura delle fatture utilizzate, e sarebbero congetturali le valutazioni in ordine alla sussistenza di un'ipotesi di c.d. retrocessione e sul rapporto anomalo tra fatturato dichiarato e spese. Inoltre, non si sarebbero illustrate le ragioni per cui le censure difensive sulla rilevanza degli elementi valorizzati dai giudici sarebbero prive di pregio.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. riguardo all'ordinanza del tribunale che, a fronte della rinuncia del pubblico ministero e nonostante l'espressa opposizione della difesa, ha ridotto i testimoni indicati dal pubblico ministero.

5. Con il terzo motivo, il ricorrente rappresenta il vizio di violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

6. Con il quarto motivo rappresenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della non menzione.

7. Con il quinto motivo deduce la violazione dell'articolo 545-bis cod. proc. pen. per la mancanza dell'avviso all'imputato dei presupposti per chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva di quella detentiva.

8. [REDACTED] con il primo motivo deduce il vizio di violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, sostenendo che la sua responsabilità sarebbe stata costruita su elementi che non integrano veri



indizi ma meri sospetti. In particolare, sarebbero stati svalutati, se non ignorati, indizi come i numerosi pagamenti da lui effettuati in favore dei fornitori delle fatture contestate.

9 Con il secondo motivo, deduce il vizio violazione di legge e di motivazione per intervenuta violazione del principio di presunzione di innocenza e perché la motivazione sarebbe fondata su un'inversione dell'onere della prova: in particolare, l'accusa non avrebbe dimostrato l'inesistenza delle operazioni con accertamenti diretti, avendone desunto tale caratteristica soltanto dalle irregolari posizioni fiscali dei fornitori

10. Con il terzo motivo rappresenta la violazione degli articoli 2 ed 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000. La decisione di condanna si fonderebbe solo su elementi che provano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato per il quale l'imputato è stato assolto, e non il diverso illecito per il quale è intervenuta condanna, dell'utilizzo fraudolento in dichiarazione di queste fatture.

11. Con il quarto motivo, deduce il vizio di violazione di legge in ordine all'uso delle risultanze fiscali e sulle valutazioni della Guardia di Finanza, sostenendo che il tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, si sarebbero limitate a riportare il processo verbale di constatazione negli atti del processo penale.

12. Con il quinto motivo, deduce il vizio di violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, attenuanti generiche, pene accessorie e ammontare della confisca.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In ordine al primo motivo di [REDACTED] [REDACTED] in relazione alla violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 ed al vizio della motivazione della sentenza, in punto di penale responsabilità dell'imputato siccome fondata su meri e incerti indizi, si osserva che, al contrario, la motivazione dedicata alla posizione dell'attuale ricorrente, preliminarmente richiamando e condividendo la prima sentenza, rappresentata come fondata complessivamente su elementi plurimi (in sintesi: uniformità grafica delle fatture emesse da vari fornitori e utilizzate, oggetto indeterminato delle prestazioni in fattura, cessazione delle attività dei presunti emittenti anteriormente rispetto alle date di emissione, condizione di evasori totali o assenza di costi e di personale presso i fornitori, anomalie nei pagamenti, a fronte anche di prelievi immediati e come tali sospetti



sub specie di retrocessioni, rapporti bancari incoerenti e, infine, fac - similia di fatture rinvenuti in sede di perquisizioni e pronti all'uso), ha analiticamente ulteriormente illustrato le ragioni della falsità delle fatture del [REDACTED] ha dimostrato con puntuali raffronti tra fatture di apparenti diversi emittenti, la provenienza di esse dalla medesima mano (pag. 12 e ss.), evidenziato e spiegato la genericità della descrizione delle prestazioni di cui in fatture, rappresentato l'anomalia dell'importo complessivo fatturato nel 2015 a fronte di assenza di dipendenti e risorse materiali (anche validamente confutando come apodittica e indimostrata la tesi difensiva dell'uso di lavoratori autonomi), sottolineato la sproporzione tra fatturato e costi di produzione, rilevato le anomalie delle movimentazioni bancarie. A tale ultimo riguardo ha evidenziato la esistenza di bonifici ricevuti privi di riferimenti alle fatture pagate, di pagamenti di molto anteriori a sopravvenute fatture emesse, e inoltre di consistenti e contestuali prelievi a fronte di apparenti pagamenti ricevuti. Così da dedursi, ragionevolmente, anche la pratica, nota, della retrocessione di pagamenti di fatture per prestazioni inesistenti.

Un tal granitico quadro probatorio legittima l'ulteriore notazione della mancata dimostrazione, divenuta in tal modo onere del ricorrente, della effettività delle prestazioni fatturate, sub specie, come esplicitato dai giudici secondo criteri di elementare possibilità probatoria a discarico, della indicazione di collaboratori e dipendenti della ditta emittente, come anche dei lavoratori presenti sui cantieri di espletamento delle prestazioni in fatture. E coerente, in tale quadro probatorio dimostrativo di condotte complessive, organizzate, sistematiche e lineari, è la rilevazione della finalità di consentire l'evasione alla ditta che risulti utilizzatrice delle fatture.

2. Il secondo motivo è inammissibile sia perché richiama la violazione dell'art. 192, sebbene sia noto che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016 Ud. (dep. 15/09/2017) Rv. 271294), sia perché l'articolo predetto non inerisce al tema della revoca dell'ammissione delle prove testimoniali, per cui essendone avulso non è neppure latamente pertinente alla questione. Inoltre, non si risponde alla deduzione dei giudici sulla genericità, in sostanza, del corrispondente gravame, per la mancata specifica indicazione non solo dei testi "stralciati" e che avrebbero dovuto essere auditi secondo la difesa, ma anche degli argomenti di prova su cui avrebbero dovuto riferire. Per non trascurare,



peraltro, la piena congruenza della decisione, laddove si valorizza la presenza di adeguata motivazione del primo giudice a sostegno della contestata revoca di testi. Va aggiunto che la Corte non solo ha evidenziato come la motivazione che ha condotto il tribunale a ridurre il numero di testimoni indicati dal pubblico ministero fosse presente, ma ha anche richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato e certamente rilevante, secondo cui, in tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1956 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 285666 - 01).

Da ultimo, la tesi difensiva per cui con atto di appello si sarebbero invece indicati i testi da sentire, da una parte è parziale, perché rimane inesausta la indicazione delle circostanze su cui era necessario sentirli, ma anche del tutto infondata: dalla lettura dell'atto di appello non emerge affatto la specifica opposizione e allegazione, da parte della difesa, di testi necessariamente da sentire e invece revocati, bensì la mera contestazione della carenza di motivazione della revoca formulata dal giudice; contestazione operata mediante la citazione, per stralcio, di un teste di polizia giudiziaria esaminato dal giudice, con cui lo stesso citava sia una collega, [REDACTED] per rappresentare che non aveva "avuto parte attiva nella attività investigativa", sia un collega, [REDACTED] che si era limitato a redigere una informativa "però anche lui era Comandante della articolazione non ha portato alcu...". Altro stralcio di citazione veniva riportato riguardando un teste, [REDACTED] che avrebbe redatto annotazione ma per il distinto imputato [REDACTED]. Segue, quindi, a fronte di tali citazioni, e in conseguenza di esse, il ribadito carattere apparente della motivazione.

In altri termini, il rimando al gravame, oltre che supportato da meri stralci, riguarda citazioni formulate non già per rappresentare la necessità e il rilievo di testimoni (invero emergenti dagli stralci stessi come irrilevanti per l'attuale ricorrente) e tantomeno le circostanze, rilevanti, su cui avrebbero dovuto riferire, bensì solo per sostenere la diversa ritenuta questione della carenza di motivazione.

3. Riguardo alle attenuanti generiche, più che adeguato è il diniego a fronte della ribadita irrilevanza, sancita dal legislatore, della incensuratezza, e della assenza di elementi positivi, non contrastata. Del resto, è noto che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il



d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986 - 01).

4. Con riferimento alla mancata concessione del beneficio della non menzione, il motivo è inammissibile. Posto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 155 del 7 giugno 1984, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p. comma 1 *"nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio"*, deve reputarsi congrua la motivazione sulla esistenza di un precedente penale a carico, inerente a reato (art. 2 del Dlgs. 74/2000) lesivo del medesimo bene tutelato con la norma incriminatrice di cui all'attuale processo (evidentemente dal disvalore complessivo ritenuto incidente negativamente sul beneficio), e dell'appurato superamento totale (per la condanna precedente e quella attuale) del limite massimo consentito per il beneficio richiesto.

Rispetto poi, alla doglianza per cui il primo giudice non avrebbe motivato sul diniego del predetto beneficio, senza che al riguardo nulla abbia considerato la Corte, si ribadisce anche che in sede devolutiva di appello si affidano al nuovo giudice temi, ancorchè non argomentati dal primo, senza incidere per ciò solo sulla validità della prima sentenza: la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008 Ud. (dep. 23/01/2009) Rv. 244118 - 01).

5. Anche l'ultima censura, in tema di applicazione di sanzione sostitutiva, che peraltro, come dedotto in sentenza, mai in alcuna fase il ricorrente ha proposto senza innescare in tal modo alcun vizio ancorchè di motivazione (come anche precisato dalla Corte), è manifestamente infondata, atteso che il mancato avviso di cui all'art. 545 bis comma 1 cod. proc. pen. non implica alcuna nullità, come confermato dall'indirizzo di legittimità richiamato in sentenza che va qui ribadito. Si aggiunge che emerge una questione giuridica rispetto alla quale il vizio di motivazione non è configurabile. Le questioni giuridiche sollevate dalle parti, infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate, e



allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01).

6. Quanto a [REDACTED] ed al primo motivo sul vizio di violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, laddove sostiene che la sua responsabilità sarebbe stata costruita su elementi che non integrano veri indizi ma meri sospetti, con svalutazione di indizi come i numerosi pagamenti da lui effettuati in favore dei fornitori delle fatture contestate, esso è inammissibile. La Corte, analogamente a quanto già rilevato nell'esame del costruito motivazionale fondante la responsabilità del [REDACTED] ha anche in tal caso spiegato che l'affermazione della penale responsabilità si fonda su una prova, anche logica, legittimamente acquisita e valutata, elencando molteplici indizi tra loro convergenti, a partire dalla identità grafica (analiticamente illustrata) delle fatture utilizzate (anche confutando la tesi difensiva dell'uso di un comune bollettario a fronte del dato per cui le fatture sono invece scritte al pc e stampate su fogli bianchi), valorizzando dichiarazioni di un teste operante circa le caratteristiche degli emittenti (tra cui, esemplificativamente, lo status di evasori totali, la mancanza di acquisti di materiali funzionali alle prestazioni, i pagamenti parzialmente insoluti, l'anteriore cessazione di attività da parte dell'emittente, varie anomalie contabili). A fronte di un granitico quadro dimostrativo, è coerente anche la rilevazione della mancata opposizione di elementi difensivi dimostrativi della effettività della prestazione, che fonda anche la inammissibilità del secondo motivo proposto a tale ultimo riguardo.

7. Il terzo motivo rappresenta la violazione degli articoli 2 ed 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 perché la decisione di condanna si fonderebbe solo su elementi che provano l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, reato per il quale l'imputato è stato assolto, e non il diverso illecito per il quale è intervenuta condanna, dell'utilizzo fraudolento in dichiarazione di queste fatture. Anche esso è inammissibile, alla luce dei rilievi probatori, convergenti e significativi, sopra sintetizzati. Va aggiunto che secondo un indirizzo giurisprudenziale, nel caso in cui il medesimo soggetto abbia operato in relazione alla stessa fattura, sia come emittente, sia come utilizzatore di quel documento relativo ad operazioni inesistenti, risponde di entrambi i reati (Sez. 3, n. 5434 del 25/10/2016, dep.



2017, Rv. 269279 - 01). Ancorchè escluso nel caso di specie, il concorso tra questi reati, ciò non comporta che gli elementi indiziari sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti non possano essere utilizzati ai fini della condanna per l'utilizzo fraudolento di queste fatture nella dichiarazione.

8. Il quarto motivo, riguarda il vizio di violazione di legge in ordine all'uso delle risultanze fiscali e valutazioni della Guardia di Finanza, sostenendosi che il tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, si sarebbero limitate a riportare il processo verbale di constatazione negli atti del processo penale. Anche in tal caso alla genericità della deduzione, riguardante peraltro un utilizzo astrattamente consentito del processo verbale citato, si accompagna la validità e rilevanza del quadro probatorio già in precedenza illustrato, cui si rinvia.

9. Il quinto motivo, deduce il vizio di violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, attenuanti generiche, pene accessorie e ammontare della confisca. Il motivo è inammissibile siccome nuovo, perché le questioni non erano oggetto di appello, secondo il riepilogo dei motivi di gravame contenuto in sentenza e rimasto incontestato. Invero, si rammenta che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi di impugnazione, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo ed inammissibile (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017) Rv. 270627 - 01). Si tratta comunque di motivo generico in assenza di ogni specifica illustrazione delle doglianze.

10. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.



P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 30/06/2026

Il Consigliere estensore
Giuseppe Noviello

Il Presidente
Giovanni Liberati

